



RC ASSEVERATORI DL 34/2020 e *s.m.i.*

GEO NETWORK

EMILIA ROMAGNA

I professionisti hanno un ruolo chiave al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto.

Ma anche tanti rischi.

DL 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119 comma 14

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilit  civile, **per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivit  prestata.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gi  sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137](#), purch  questa: a) non preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di claims made, un'ultrattivit  pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attivita' e una retroattivit  pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista puo' optare per una polizza dedicata alle attivita' di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilit  civile di cui alla lettera a).

DL 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119 comma 14

Con l'entrata in vigore del DL 13/2022 pubblicato in Gazzetta il 28.02.2022 sono cambiate per la **terza volta** le regole in merito alle coperture assicurative obbligatorie.

E' tutto chiaro ora?

Tecnicamente non è cambiato nulla se non che per le polizze single project ci si debba assicurare con un massimale pari all'importo asseverato e non come prima minimo € 500.000.

Ma restano le opzioni con massimale minimo € 500.000, in abbinamento a polizza ordinaria o con polizza che non interferisce con quella ordinaria.

Risolti tutti i dubbi?

DL 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119 comma 14

Le compagnie vanno in ordine sparso, ognuna interpreta a suo piacimento come del resto ancora stanno interpretando l'obbligo di polizza dedicata per altri bonus minori diversi dal 110


a seguito di

- un parere di Ade Regione Lombardia
- ma seguito subito dopo dalla circolare 2022/35873.

DL 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119 comma 14

Caro professionista tecnico, non giocare la tua partita sul filo del fuorigioco alla “Pippo Inzaghi”.

Proteggiti bene, *“melius abundare quam deficere”*



DL 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119 comma 14

Come non sbagliare:

1. Stipula polizze con massimale specifico e dedicato «single project» con massimale pari all'importo dell'asseverazione ...anche per bonus minori
2. Stipula polizze RC Asseveratori anche con massimale “a consumo” , tra l'altro molto più favorevoli economicamente, ma che prevedano l'emissione di certificati singoli per ogni specifico intervento
3. Se opti per la copertura in abbinamento alla polizza Rc ordinaria fai attenzione se segue le regole della polizza base (soprattutto per la postuma e la sua durata) o se ne ha sue autonome

DL 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119 comma 14

In questa vicenda alla fine della fiera l'unico arbitro al VAR sarà, nella stragrande maggioranza dei casi dove viene ceduto il credito, l'istituto bancario che deciderà se mandare avanti la pratica o respingerla a seconda della loro interpretazione.



Come per le polizze RC tradizionali dove ogni Compagnia regola e gestisce il rischio a suo *piacimento*...per validità temporale, per il vincolo di solidarietà, per il danno alle opere, per i danni di natura patrimoniale...etc


Anche per questo tipo di copertura DEDICATA ci sono molte differenze, non essendoci normativo di legge ben definito!

E non dimenticare:

- **POSTUMA**
- **VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**
- **FRANCHIGIA**




Validità temporale



- Postuma 10 anni a cessazione del contratto e non per altri motivi (*decesso, cessazione attività, cessazione benefici*)
- Già contrattualizzata e quindi pagata nel premio iniziale
- Non disdettabile per sinistro per l'intera durata dei 10 anni

Vincolo di solidarietà




Art. 23 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

VINCOLO DI SOLIDARIETA'


Quale è la migliore clausola per il professionista?



Vincolo di solidarietà


Nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile **solidalmente con altri soggetti**, l'Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

Franchigia o scoperto a carico dell'assicurato



SCOPERTO IN %.

Ad esempio il 10% del danno che resta a carico del professionista



FRANCHIGIA FISSA.

Ad esempio 2.000€ indipendentemente dall'importo del danno

ATTENZIONE ALLE COMPAGNIE CHE PREVEDONO FRANCHIGIE O SCOPERTI PIU' ALTI E DIVERSI NEL CASO IN CUI L'ASSEVERATORE SVOLGA ANCHE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI FILIERA (CERT.URB., DIR.LAV., PROGETTAZIONE, APE...)

DL 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119 comma 14

Con l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 25 febbraio 2022, n. 13, è stato previsto un inasprimento delle pene con l'inserimento del comma 13-bis.1 all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 che punisce il tecnico asseveratore che, nell'espletamento di tale attività:

- esponga informazioni false;
- ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto d'intervento;
- attesti falsamente la congruità delle spese;

con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro, con aumento della pena (di 1/3) se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Valuta anche l'acquisto di una buona polizza di

TUTELA LEGALE

per gestire con legali di tua fiducia procedimenti penali, opposizioni a multe e sanzioni e anche procedimenti civili



WWW.MARSH-PROFESSIONISTI.IT/RCASSEVERATORITECNICI



340 9558726



marco.oliveri@marsh.com

Il presente documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh che non possono essere condivise con terzi, senza previo consenso scritto di Marsh.

Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili, tuttavia Marsh non ne garantisce l'accuratezza. Marsh non si assume, inoltre, alcun obbligo di aggiornamento del documento e declina ogni responsabilità nei confronti dell'azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Qualsiasi dichiarazione relativa a questioni attuariali, fiscali, contabili o legali si basa esclusivamente sulla esperienza di Marsh quale broker assicurativo e consulente in materia di rischi e non deve essere considerata, in alcun modo, come parere di natura attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia, invece, di rivolgersi ai propri consulenti. Qualsiasi analisi e informazione resa con il presente documento è soggetta a incertezza intrinseca e il contenuto del presente documento potrebbe risultare compromesso nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nello stesso fossero inaccurati o incompleti o dovessero subire modifiche. Sebbene Marsh possa fornire consigli e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura e sulle misure da adottare in relazione allo specifico contesto sono di responsabilità dell'azienda, che decide cosa ritiene appropriato per la propria realtà.

Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman.

Copyright ©2021 Marsh S.p.A. Tutti i diritti sono riservati..

Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - marsh@cert.marsh.it - www.marsh.it Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

A business of Marsh McLennan